



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009, con cui sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con cui, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:
- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*),



Il Ministro dell'università e della ricerca

della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto il 15 febbraio 2013 e non è stato ricostituito;

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. n. 107/2015, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con cui è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere "le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005";

VISTO il d.m. 16.05.2017 (prot. n. 278), con cui l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede a Rimini, è stato autorizzato all'attivazione dei corsi accademici di primo livello in "Fashion design" (DAPL 06), "Graphic design multimedia" (DAPL06), "Design" (DAPL 06) e "Fotografia" (DAPL 06) nonché al rilascio dei relativi diplomi, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017;

VISTO il d.m. 9.01.2018 (prot. n. 14), che "definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi";

VISTE la nota direttoriale del 13.03.2020 (prot. n. 7973), con cui sono stati dettati criteri e modalità per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello per l'a.a. 2020/2021, e le note direttoriali, rispettivamente del 22.04.2020 (prot. n. 10421) e del 28.05.2020 (prot. n. 13759), con le quali è stato prorogato al 29.05.2020 e infine al 22.06.2020 il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi;

VISTA l'istanza del 15.5.2020, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con cui l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, ha chiesto l'attivazione del nuovo corso accademico di secondo livello in "Fashion Design";



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 31.1.2020 (prot. n. 20) e del Consiglio di Amministrazione del 9.3.2020 (prot. n. 21) dell'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, di approvazione alla proposta di nuova attivazione del corso accademico di secondo livello in *"Fashion design"*;

VISTA l'attestazione del 15.5.2020 (prot. n. 22), con cui il Presidente dell'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, dichiara che l'attivazione del sopra citato corso non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTO l'art. 2, co. 2, d.m. n. 14/2018 citato, secondo cui l'attivazione di un corso di secondo livello viene proposto dalle Istituzioni con riferimento al proseguimento degli studi di un triennio o come nuova attivazione di indirizzi specifici;

CONSIDERATO che il corso accademico di primo livello in *"Fashion design"*, autorizzato con d.m. 16.5.2017 (prot. n. 278), costituisce corso accademico di primo livello di riferimento per l'attivazione del nuovo biennio accademico in *"Fashion design"*, ai fini del proseguimento del relativo corso di studi;

VISTA la nota del 9.12.2019, prot. DGFIS n. 18395, assunta, in data 11.12.2019, al prot. DGSINFS n. 38957, con cui è stato trasmesso il parere positivo, reso dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nella seduta del 30.10.2019, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituto Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini;

VISTA la nota del 27.7.2020, prot. n. 2336, assunta, in data 28.7.2020, al prot. DGSINFS n. 19860, con cui l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ha comunicato il parere positivo, reso dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 23.07.2020, ai sensi dell'art. 8, d.m. 14/2018, in ordine all'istanza di accreditamento del nuovo corso accademico di secondo livello in *"Fashion design"*, presentata dall'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, per l'anno accademico 2020/2021;

VISTO il verbale n. 56 del 3.09.2020 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici, nel quale quest'ultima ha espresso parere contrario alla proposta di nuova attivazione del sopra citato corso di diploma accademico di secondo livello, *"in quanto manca il rapporto ore/cfa e sono insufficienti le ulteriori materie base e caratterizzanti"*;

VISTA la nota del 25.9.2020, prot. DGSINFS n. 25949, di notifica della *"comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda"*, ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/90, avente ad oggetto la trasmissione del sopra citato parere negativo;

VISTA la nota del 28.9.2020, prot. n. 2965, assunta, in pari data, al prot. DGSINFS n. 26108, con cui l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di controdeduzioni;

VISTO il verbale n. 58 del 9.10.2020 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici, nel quale quest'ultima ha richiesto un supplemento di istruttoria alla proposta di nuova



Il Ministro dell'università e della ricerca

attivazione del sopra citato corso di diploma accademico di secondo livello, “*in quanto tra le discipline affini sono state inserite materie di base e caratterizzanti*”;

VISTA la nota del 27.11.2020, prot. DGSINFS n. 33279, di notifica del suddetto supplemento di istruttoria all'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini;

VISTA la nota del 16.12.2020, prot. n. 3033, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 35788, con cui l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, ha fornito riscontro alla richiesta di supplemento contenuta nel verbale n. 58 del 9.10.2020 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici;

VISTO il verbale n. 63 del 21.12.2020 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici, nel quale quest'ultima ha espresso parere positivo alla proposta di nuova attivazione corso del diploma accademico di secondo livello in “*Fashion design*”;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'attivazione del nuovo corso accademico di secondo livello in “*Fashion design*” da parte dell'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzato ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di secondo livello in:

“Scuola di Progettazione artistica per l'impresa” (DASL 06) – corso di “Progettazione artistica per l'impresa” – indirizzo “*Fashion design*”.

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'ordinamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, d.P.R. n. 212/2005.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4



Il Ministro dell'università e della ricerca

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. n. 212/2005.

Art. 5

L'istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Rimini, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. n. 212/2005.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa